



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA

SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente

5EN LENZA	
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3468/2021 promossa da:	
con il pat	rocinio dell'avv.
	PARTE ATTRICE
contro	
con il patrocinio dell'avv.	
	PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE	
- stabilire, ai sensi dell'art. 950 c.c., il confine tra il fondo di p	


	individuato al fg. 23 mapp. 340 (gi	à mapp. 6), e il fondo già di
proprie	età dei sig.	individuato al
fg. 23	mapp. 4, trasferito in corso di causa alla società '	a socio
	on sede in Dorno, via	così come individuato
	nsulente tecnico d'ufficio - disporre, ai sensi dell'art. 95 i tra i fondi contigui come sopra individuati - conda	
	e con loro, ai sensi dell'art. 111 d	
s.r.l. a	a socio unico, in persona della legale rappresent	ante
	residente a	a Dorno, in via
a rilas	ciare la porzione di terreno individuata dal consulente te	ecnico d'ufficio come facente
	lel mapp. 340 del fg. 23 di Dorno di proprietà del sig. Terimento alla descrizione dei luoghi di cui alla relazione	15:



Repert. n. 543/2023 del 01/03/2023

4,00 dal limite del piazzale, di circa mt.4,60 dal limite dell'inizio della scarpata e di circa mt. 6,50 dalla linea esterna delle piante", e a rimuovere i materiali ivi depositati - condannare i convenuti al pagamento di spese e compensi di causa - condannare i convenuti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidare in via equitativa.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA



CONCISA ESPOSIZIONE

DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA

DECISIONE

- 1. ha convenuto in giudizio

 allegando di essere proprietario di un appezzamento di terreno agricolo sito a

 individuato al fg. 23 mapp. 340 che confina con il mapp. 4 del fg. 23, di
 proprietà dei convenuti e deducendo l'incertezza del confine tra i due fondi e l'assenza di
 termini riconoscibili tra gli stessi.
- Si sono costituiti in giudizio i convenuti eccependo l'improcedibilità della domanda e la sua infondatezza.
- 2. In relazione alla eccezione di improcedibilità si osserva che la relativa istanza contiene una sufficiente descrizione delle ragioni fondative della domanda; risulta, infatti, specificato che la mediazione è finalizzata al regolamento di confini e all'apposizione di



lirmato Da: EVANGELISTA FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#; 51 b831 4¢823dd6c3 imato Da: VENDITTI MARIA GRAZIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seria#: 2317336bcace2625 Firmato Da: FORCINA ANDREA FRANCESCO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Seria#: 1325c01

Sentenza n. 281/2023 pubbl. il 01/03/2023 RG n. 3468/2021 Repert. n. 543/2023 del 01/03/2023

termini tra il fondo in Dorno di proprietà di (identificato anche mediante richiamo dei dati catastali) e dei fondi contigui di proprietà di (identificato anche mediante e Pertanto, l'eccezione della parte convenuta circa la genericità dell'istanza di mediazione è infondata.

Parte convenuta ha anche lamentato l'ineffettività della mediazione in quanto al primo incontro avrebbe partecipato soltanto il procuratore della parte e non personalmente.

L'eccezione è inammissibile. Emerge, infatti, dal verbale del primo incontro di mediazione che la parte convenuta non ha proprio risposto alla convocazione omettendo, quindi, di partecipare allo stesso. Si ritiene, pertanto, che la parte convenuta, non avendo partecipato all'incontro, non ha alcun interesse ad eccepire l'ineffettività del tentativo di mediazione.

 Venendo al merito della controversia si devono richiamare le conclusioni della ctu svolta nel corso del giudizio in quanto esaustiva del quesito e prive di osservazioni dei ctp.

Il consulente "Dopo aver verificato che sugli atti di provenienza relativi ai due fondi non vi siano elementi utili a definire in modo univoco la posizione del confine oggetto di causa, verificato che la dividente oggetto di causa deriva direttamente dalla costituzione delle mappe d'impianto e quindi definita durante la definizione degli abbozzi di campagna mediante misurazioni metriche avvenute nel 1891 per la costituzione del Nuovo Catasto terreni" ha sovrapposto il rilievo eseguito mediante strumentazione GPS alla mappa catastale d'impianto mediante utilizzo di punti di riferimento presenti anche su quest'ultima e due corsi d'acqua adiacenti fino all'intersezione degli stessi con la strada per la linea di recinzione di divisione tra i mappali 4, 340 e il mappale posto a nord 593, il cambio coltura tra i mappali 4, 340 e il mappale posto a nord 593, il cambio coltura tra i mappali 4, 340 e il mappale posto a sud 5, oltre ai punti in prossimità del confine conteso quali un fossetto di scolo, la linea delle piante ad alto fusto in prossimità del piede della scarpata e la testa della scarpata stessa).



Sentenza n. 281/2023 pubbl. il 01/03/2023 RG n. 3468/2021 Repert. n. 543/2023 del 01/03/2023

Il consulente ha, quindi, evidenziato che non è presente alcun manufatto che delimiti i due fondi e ha, poi, accertato che dallo stato attuale dell'occupazione dei fondi si registra uno sconfinamento che si "può quantificare nella misura di mt 4,00 dal limite del piazzale, di circa mt.4,60 dal limite dell'inizio della scarpata e di circa mt. 6,50 dalla linea esterna delle piante".

Pertanto, il confine tra i fondi oggetto di causa dovrà essere determinato così come rappresentato nella ctu alle pagine 9 e 10 dell'elaborato che devono essere qui integralmente richiamato.

Parte convenuta deve, di conseguenza, essere condannata alla restituzione dell'area indebitamente occupata libera da cose di propria pertinenza.

- 3. Alla soccombenza di parte convenuta segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi processuali, compresa quella introduttiva del procedimento di mediazione, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro.
 - 3.1. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu.
- 3.2. Condanna parte convenuta, ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis del D.lgs. n. 28 del 2010 al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari a quella dovuta per il contributo unificato atteso la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 bis del medesimo D.lgs. senza un giustificato motivo.
- 3.3. Rigetta la domanda svolta da parte attrice ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. atteso che la situazione di incertezza dei confini è dipesa anche dall'assenza di termini tra i fondi, circostanza che non dipende con evidenza dalla sola condotta di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

- accerta e dichiara che l'esatto confine tra i fondi oggetto di causa è quello accertato dalla consulenza svolta nel corso del giudizio e rappresentata alle pagine 9 e 10 dell'elaborato peritale;
- accerta e dichiara il diritto delle parti di apporre i termini tra i fondi secondo le indicazioni



Sentenza n. 281/2023 pubbl. il 01/03/2023 RG n. 3468/2021 Repert. n. 543/2023 del 01/03/2023

del capoverso precedente;

 condanna parte convenuta a restituire all'attore la porzione di fondo occupata libera da cose;

- condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 859 per spese ed € 2.836 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge nonché al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente controversia.

Pavia, 27 febbraio 2023

Il Giudice Andrea Francesco Forcina

Firmato Da: FORCINA ANDREA FRANCESCO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Seria#: 1325601 Firmato Da: EVANGELISTA FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 51b8314c823dd6c3 Firmato Da: VENDITTI MARIA GRAZIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seria#: 231f336bcace2625